



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.11.2003  
COM(2003) 727 definitivo

2003/0284 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1. INTRODUZIONE

Con risoluzione del Consiglio del maggio 1999 è stato istituito per la prima volta un sistema di allarme rapido (EWS - Early Warning System) per la trasmissione di informazioni riguardanti l'immigrazione clandestina e le organizzazioni criminali di trafficanti. L'obiettivo era quello di creare una struttura di comunicazione permanente e standardizzata, che consentisse agli Stati membri di segnalare immediatamente gli incidenti o le nuove tendenze nel settore dell'immigrazione clandestina.

Tuttavia, tale sistema non ha mai soddisfatto completamente le aspettative degli Stati membri, principalmente per il fatto che non tutti gli Stati partecipanti (Stati membri, paesi candidati e associati) l'hanno utilizzato come previsto o in modo coerente e perché le infrastrutture tecniche erano insufficienti. Facendo seguito alla proposta presentata dalla Commissione nella comunicazione del 15 novembre 2001, relativa ad una politica comune in materia di immigrazione illegale (COM (2001) 672), il piano globale del Consiglio per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea, adottato il 28 febbraio 2002 (GU C 142 del 14 giugno 2002, pag. 23), prevede di trasformare ulteriormente il sistema di allarme rapido in un sito intranet sicuro accessibile sul web.

Un sito web completo, moderno e sicuro è necessario per fornire tutte le informazioni pertinenti ai servizi di gestione dell'immigrazione coinvolti nella lotta contro l'immigrazione clandestina. La Commissione ha quindi creato un sito web, denominato "Information and Co-ordination Network". Tale sito fa tecnicamente parte dei cosiddetti "gruppi di interesse" del sistema CIRCA (*Communication and Information Resource Centre Administrator*), introdotto per facilitare gli scambi di informazioni tra Stati membri e istituzioni per qualsiasi fine. CIRCA è un ambiente web che fornisce servizi in linea e uno spazio di lavoro virtuale comune per gruppi chiusi di utenti.

La componente principale, nonché il punto di partenza della rete è l'EWS stesso. Tuttavia, una cooperazione operativa così rafforzata tra i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri non dovrebbe limitarsi allo scambio di informazioni sui pochi incidenti che richiedono un allarme tempestivo. Inoltre, si dovrebbero sfruttare le possibilità offerte dalle moderne tecnologie della comunicazione per migliorare significativamente gli attuali canali di scambio di informazioni, fornendo, ad esempio, informazioni di natura strategica, tattica e operativa, elenchi aggiornati dei referenti, documentazione ad hoc e relazioni su temi specifici, che i partecipanti dovrebbero scambiarsi reciprocamente. Di conseguenza, alcuni elementi supplementari dovrebbero essere disponibili fin dall'inizio, altri potrebbero essere aggiunti in una fase successiva.

In quanto estensione del sistema di allarme rapido, la rete è innanzitutto designato a facilitare lo scambio di informazioni di natura strategica e tattica in materia di tendenze o flussi migratori irregolari o clandestini. Per il momento non è previsto lo scambio di dati personali relativi a reti criminali coinvolte nel traffico di migranti o nella tratta degli esseri umani.

## **2. OBIETTIVO**

Lo scopo della presente decisione è di creare sul web una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri. La presente decisione stabilisce le condizioni di base di tale rete.

Essa introduce inoltre un meccanismo per la gestione del sistema nel quadro dell'amministrazione della Commissione. Un comitato consultivo assisterà la Commissione nella gestione e nello sviluppo del sistema.

## **3. BASE GIURIDICA E SUSSIDIARIETÀ**

L'articolo 66 del trattato CE costituisce la base giuridica della presente decisione, il cui obiettivo immediato è di sostenere la progressiva creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, attraverso il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri, l'Europol e la Commissione.

Il titolo IV del trattato CE non è applicabile al Regno Unito e all'Irlanda, a meno che questi due paesi non decidano altrimenti, secondo le modalità indicate nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati.

La seguente proposta è di carattere misto, in quanto costituisce anche uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con l'Islanda e la Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>1</sup>

Conformemente al principio di sussidiarietà, l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire uno scambio di informazioni sicuro e rapido tra Stati membri in materia di flussi e di fenomeni migratori, non può essere raggiunto in maniera adeguata dagli Stati membri e può pertanto essere perseguito meglio a livello comunitario, in considerazione degli effetti dell'azione prevista. La cooperazione tra le autorità degli Stati membri preposte alla gestione dei flussi migratori, che avviene mediante lo scambio di informazioni in tempo reale attraverso un sito web sicuro, può essere istituita soltanto a livello comunitario. Il valore aggiunto sta nella condivisione delle informazioni. Tale sistema, per il momento, è per lo più disponibile soltanto a livello nazionale, oppure lo scambio di informazione tra Stati membri avviene attraverso circuiti informativi informali o alquanto obsoleti. La creazione di un sito web sicuro è dunque necessaria oltre che opportuna per migliorare il sistema di scambio di informazioni. La presente decisione non eccede quanto è strettamente necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

## **4. OSSERVAZIONI SUGLI ARTICOLI**

### Articolo 1

Questo articolo definisce lo scopo della presente decisione.

---

<sup>1</sup> GUL 176 del 10.7.1999, pag. 36

## Articolo 2

Questo articolo stabilisce che Commissione è responsabile dello sviluppo e della gestione della rete ed elenca inoltre una serie di elementi atti allo scambio di informazioni.

La piattaforma tecnica della rete è attualmente costituita dalla piattaforma della Commissione CIRCA (<http://www.forum.europa.eu.int/>), nel quadro della rete telematica transeuropea per le pubbliche amministrazioni (IDA), ai sensi dell'articolo 4 della decisione 1999/1720/CE del Consiglio. CIRCA non solo fornisce un ambiente di lavoro ideale, ma ha anche altri numerosi vantaggi, quali, ad esempio, la disponibilità immediata, l'accesso limitato ad utenti registrati e un accesso selettivo all'interno del sistema. Esso inoltre, grazie all'elevato livello di crittazione, garantisce che le risorse e le informazioni siano condivise in modo sicuro.

La piattaforma CIRCA contiene inoltre servizi standard di gestione, molto utili per la rete. Oltre ad una sezione "biblioteca", che contiene gli elementi menzionati sopra per lo scambio specifico di informazioni, ci sono una funzione comune di posta elettronica e la possibilità di organizzare incontri per via elettronica. In una sezione dedicata all'informazione possono essere messi a disposizione i collegamenti verso altre fonti di informazione. I membri possono comunicarsi le proprie coordinate attraverso un registro dei partecipanti. Inoltre, grazie ad una sezione dedicata ai newsgroup, essi possono organizzare dibattiti in linea su vari temi e porre domande alla comunità dei partecipanti.

## Articolo 3

Questo articolo descrive i compiti della Commissione.

La lettera a) invita la Commissione a fissare i termini e le procedure di concessione dell'accesso totale o selettivo alla rete.

La lettera b) impone alla Commissione di prendere tutte le decisioni necessarie in relazione alla gestione e alla struttura della rete, comprese le norme o gli orientamenti per gestire il sistema (riservatezza, trasmissione, memorizzazione, archiviazione e cancellazione delle informazioni). La Commissione può inoltre creare o modificare moduli standardizzati, come l'attuale per l'EWS.

## Articolo 4

L'articolo 4, paragrafo 1, invita gli Stati membri a mettere a disposizione delle autorità competenti le necessarie infrastrutture tecniche.

L'articolo 4, paragrafo 2, invita gli Stati membri a designare cellule di contatto nazionali.

## Articolo 5

Questo articolo chiarisce le nozioni di proprietà individuale e di responsabilità delle informazioni fornite stabilisce il carattere riservato dello scambio delle informazioni e obbliga gli Stati membri a garantire che sarà vietato l'accesso ai non autorizzati.

## Articolo 6

L'articolo 6 istituisce una procedura di comitologia per facilitare la gestione della rete, a norma degli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. Un comitato consultivo assiste la Commissione nella determinazione delle norme e delle misure necessarie per assicurare l'attuazione della presente decisione.

## Articolo 7

Questo articolo descrive i modi e i tempi relativi all'entrata in vigore della presente decisione.

## Articolo 8

Questo articolo definisce i destinatari della presente decisione.

## **5. SCHEDA FINANZIARIA**

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il piano globale del Consiglio per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani, del 28 febbraio 2002, che si basa sulla comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2001, al Parlamento europeo e al Consiglio su una politica comune in materia di immigrazione illegale<sup>4</sup> ha richiesto lo sviluppo di un sito intranet sicuro accessibile sul web”.
- (2) È opportuno che tale sito intranet sicuro accessibile sul web venga impiegato per lo scambio di informazioni rapido e sicuro tra gli Stati membri concernente i flussi migratori irregolari o illegali ed altri fenomeni analoghi. È opportuno inoltre che lo sviluppo e la gestione della rete sia affidato alla Commissione.
- (3) L'accesso a tale sito intranet accessibile sul web deve essere limitato ad utenti autorizzati conformemente ai termini, alle procedure e alle misure di sicurezza stabiliti.
- (4) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, ossia lo scambio di informazioni rapido e sicure tra gli Stati membri, non possono essere realizzati in maniera soddisfacente dagli Stati membri e pertanto, in virtù dei risultati dell'azione stessa, possono essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In linea con il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente decisione si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
- (5) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come principi generali del diritto comunitario.

---

<sup>2</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

<sup>4</sup> COM (2001) 672.

- (6) Nel contesto relativo al sito intranet accessibile sul web deve essere presa in considerazione la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali<sup>5</sup> nonché alla libera circolazione di tali dati.
- (7) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione devono essere adottate in conformità della decisione n. 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- (8) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ed al trattato sull'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non vi è quindi né vincolata né soggetta all'applicazione. Poiché la presente decisione mira a creare delle basi sull'acquis di Schengen ai sensi delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del predetto protocollo, la Danimarca deciderà entro i sei mesi successivi all'adozione da parte del Consiglio della presente decisione se intende applicarla o meno.
- (9) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, la presente decisione rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso il 18 maggio 1999 tra il Consiglio dell'Unione europea e i due Stati. Osservate le procedure previste dall'accordo, i diritti e gli obblighi posti in essere dalla presente decisione si applicheranno anche a questi due Stati e nelle relazioni tra questi due Stati e gli Stati membri della Comunità europea destinatari della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La presente decisione istituisce sul web una rete di informazione e coordinamento sicura per lo scambio di informazioni in materia di flussi migratori irregolari, ingresso e immigrazione clandestini e rimpatrio di persone soggiornanti illegalmente.

#### *Articolo 2*

1. La Commissione è responsabile dello sviluppo e della gestione della rete. Ad essa spettano, tra l'altro, le decisioni relative alla struttura e al contenuto della rete nonché quelle relative all'inclusione di nuovi elementi per lo scambio di informazioni.
2. Lo scambio di informazioni dovrà includere almeno quanto segue:
  - (a) sistema di allarme rapido sull'immigrazione clandestina e sulle organizzazioni criminali di trafficanti,
  - (b) rete dei funzionari di collegamento nel settore dell'immigrazione;
  - (c) visti, frontiere e documenti di viaggio in relazione all'immigrazione clandestina;

---

<sup>5</sup> GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31

(d) questioni legate al rimpatrio.

3. La rete deve comprendere strumenti amministrativi, quali un registro delle unità o dei funzionari partecipanti con relativi indirizzi elettronici, newsgroup e funzionalità d'incontro.

4. La Commissione utilizzerà la piattaforma tecnica esistente nel quadro comunitario della rete telematica transeuropea per le pubbliche amministrazioni.

### *Articolo 3*

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione deve:

(a) fissare i termini e le procedure di concessione dell'accesso totale o selettivo alla rete.

(b) definire le norme e gli orientamenti relativi alle condizioni d'uso del sistema, incluse le norme in materia di riservatezza, trasmissione, memorizzazione, archiviazione e cancellazione delle informazioni e quelle relative ai moduli standardizzati.

### *Articolo 4*

1. Gli Stati membri forniscono l'accesso alla rete nel rispetto delle misure adottate dalla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

2. Gli Stati membri designano cellule di contatto nazionali e ne danno notifica alla Commissione.

### *Articolo 5*

1. L'inserimento di dati nella rete non pregiudica la proprietà delle relative informazioni. Gli utenti autorizzati sono i soli responsabili dell'informazione fornita e devono pertanto assicurare che il suo contenuto sia pienamente conforme alle leggi comunitarie e nazionali vigenti.

2. A meno che non siano contrassegnate come pubbliche, le informazioni fornite sono rigorosamente riservate agli utenti autorizzati della rete ed è vietata la loro divulgazione a terzi senza la preventiva autorizzazione del rispettivo proprietario.

3. Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per:

(a) impedire l'accesso alla rete alle persone non autorizzate;

(b) garantire che, utilizzando la rete, le persone autorizzate abbiano accesso soltanto ai dati di loro competenza;

(c) impedire che le informazioni presenti sulla rete siano lette, copiate, modificate o cancellate da persone non autorizzate;

4. Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione dovrà adottare ulteriori misure di sicurezza in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.



### *Articolo 6*

1. La Commissione deve essere assistita dal Comitato Argo ai sensi della decisione 2002/463/CE del Consiglio<sup>6</sup>.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

### *Articolo 7*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### *Articolo 8*

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>6</sup> GUL 161 del 19.6.2002, pag. 11.

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

**Settore(i) politico(i): Giustizia e affari interni**

**Attività: 18 03 Immigrazione, asilo, visti.....(ABM)**

**DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA  
CREAZIONE SUL WEB DI UNA RETE DI INFORMAZIONE E COORDINAMENTO SICURA PER  
I SERVIZI DI GESTIONE DELL'IMMIGRAZIONE DEGLI STATI MEMBRI**

**1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE(I)**

**2. DATI GLOBALI IN CIFRE**

**2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): impegni in milioni di euro in stanziamenti d'impegno**

**2.2. Periodo d'applicazione:**

Lo strumento giuridico proposto non indica né la durata né il periodo di revisione.

**2.3. Stima globale pluriennale delle spese:**

**(a) Scadenario stanziamenti di impegno (SI)/stanziamenti di pagamento (SP) (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)**

Milioni di euro (*fino a 3 decimali*)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Impegni							
SI SP							

**(b) Assistenza tecnica ed amministrativa e spese d'appoggio (cfr. punto 6.1.2)**

Impegni							
SI SP							

Totale parziale a+b							
Impegni							
SI SP							

- (c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane ed altre spese di funzionamento  
(cfr. punti 7.2 e 7.3)

Impegni/pagamenti	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158		
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

TOTALE a+b+c							
Impegni	0,158	0,158	0,183	0,158	0,158		0,790
SI SP	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158		0,790

#### 2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

La proposta può richiedere il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

#### 2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate<sup>7</sup>:

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate

### 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Contributo EFTA	Contributo dei paesi candidati	Titolo delle prospettive finanziarie
SNO	SND	NO	NO	NO	N. 3

#### 4. BASE GIURIDICA

Articolo 66 del trattato CE

#### 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

##### 5.1. Necessità di un intervento comunitario<sup>8</sup>

###### 5.1.1. Obiettivi perseguiti

L'obiettivo è di creare un sito web che sia completo, moderno e sicuro e che fornisca ai servizi di gestione dell'immigrazione impegnati nella lotta contro l'immigrazione clandestina le informazioni pertinenti.

<sup>7</sup> Per ulteriori informazioni, si veda il documento d'orientamento distinto.

<sup>8</sup> Per ulteriori informazioni, si veda il documento d'orientamento distinto.

### *5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante*

La Commissione propone di creare la rete utilizzando “CIRCA” (Communication and Information Resource Centre Administrator), l'attuale piattaforma tecnica della Commissione. CIRCA è un ambiente web che fornisce servizi in linea e uno spazio di lavoro virtuale comune per gruppi chiusi di utenti. Esso è stato impiegato con successo dai comitati e dai gruppi di esperti, ad esempio per la creazione di una rete di referenti nazionali e lo scambio di informazioni necessarie per la costituzione del sistema EURODAC. Ad esso si è inoltre fatto ricorso per il comitato SIS II ed EURASIL.

### *5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post*

La Commissione, in linea con gli sviluppi tecnologici e le esigenze operative, prenderà in esame ad intervalli regolari la possibilità di introdurre nuovi elementi per lo scambio di informazioni, in aggiunta a quelli già previsti dalla proposta.

## **5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio**

Lo scopo della presente proposta è di creare sul web una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri. L'utilizzo di tecnologie dell'informazione per lo scambio di informazioni è diventato indispensabile per una cooperazione efficace tra Stati membri nel campo dell'immigrazione clandestina. Data la duttilità delle applicazioni web, questa rete può favorire lo scambio di informazioni in materia di immigrazione clandestina, documenti falsi, rimpatrio, funzionari di collegamento nel settore dell'immigrazione, ecc., all'interno di un'ampia comunità di utenti.

Attualmente la rete si basa su una piattaforma tecnica comune (CIRCA), che costituisce uno dei servizi generici finanziati dal programma IDA.

## **5.3. Modalità di attuazione**

Il contenuto della rete verrà gestito dal personale statutario della Commissione sulla base delle informazioni fornite dai vari utenti (agenzie nazionali o internazionali).

## 6. INCIDENZA FINANZIARIA

### 6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

#### 6.1.1. Intervento finanziario

Stanziamenti d'impegno (in milioni di euro fino a tre decimali)

Ripartizione	2004	2005	2006	2007	2008	[n+5 ed esercizi succes.]	Totale
Potenziamento della piattaforma							
Azione 2							
ecc.							
<b>TOTALE</b>							

#### 6.1.2. Assistenza tecnica ed amministrativa, spese d'appoggio e spese relative alle tecnologie dell'informazione (stanziamenti d'impegno)

	[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 ed esercizi succes.]	Totale
1) Assistenza tecnica e amministrativa							
a) Uffici di assistenza tecnica							
b) Altra assistenza tecnica ed amministrativa: - intra muros: - extra muros: <i>di cui per la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici di gestione</i>							
Totale parziale 1							
2) Spese d'appoggio							
a) Studi							
b) Riunioni di esperti							
c) Informazione e pubblicazioni							
Totale parziale 2							
<b>TOTALE</b>							

**6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)<sup>9</sup>**

Stanziamenti d'impegno (in milioni di euro fino a tre decimali)

Ripartizione	Tipo Numero di realizzazioni/ risultati (progetti , fascicoli )	Numero di realizzazioni/ risultati (totale per gli anni 2004-08)	Costo unitario medio	Costo totale (totale per gli anni 2004-08)
<b>COSTO TOTALE</b>				

**7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE**

**7.1. Incidenza sulle risorse umane**

Tipi di posti		Personale da assegnare alla gestione dell'azione avvalendosi delle risorse esistenti e/o supplementari		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione- {} -- {} -
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A			1 B	<i>Gestione del contenuto, animazione della piattaforma TI e allestimento delle riunioni del Comitato</i>
	B	1 B			
	C				
Altre risorse umane					
Totale		1 B			

**7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane**

Tipo di risorse umane	Importi in euro	Modalità di calcolo*
Funzionari	108.000	108.000 * 1
Agenti temporanei		
Altre risorse umane (indicare la linea di bilancio)		
<b>Totale</b>	<b>108.000</b>	

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

<sup>9</sup> Per ulteriori informazioni, si veda il documento d'orientamento distinto.

### 7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

Linea di bilancio (n. e denominazione)	Importi in euro	Modalità di calcolo
<b>Dotazione globale (Titolo A7)</b> A0701 - Missioni A07030 - Riunioni A07031 - Comitati obbligatori I A07032 - Comitati non obbligatori I A07040 - Conferenze A0705 - Studi e consulenze Altre spese (specificare)	50.000	4 riunioni supplementari del Comitato Argo * 25 * 500
<b>Sistemi d'informazione (A-5001/A-4300)</b>		
<b>Altre spese - Parte A (specificare)</b>		
Totale	50.000	

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

1 Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	€ 158.000
II.	Durata dell'azione	*5 anni
III.	Costo totale dell'azione (I x II)	€ 790.000

## 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

### 8.1. Sistema di controllo

La Commissione definirà le norme e gli orientamenti relativi alle condizioni d'uso del sistema, incluse le norme in materia di riservatezza, trasmissione, memorizzazione, archiviazione e cancellazione delle informazioni e quelle relative ai moduli standardizzati.

La piattaforma tecnica comune (CIRCA) sarà valutata nel quadro della revisione del programma IDA.

### 8.2. Modalità e periodicità della valutazione

La Commissione, in linea con gli sviluppi tecnologici e le esigenze operative, prenderà in esame ad intervalli regolari la possibilità di introdurre nuovi elementi per lo scambio di informazioni. La Commissione vigilerà in modo continuo l'utilizzo della rete da parte dei membri del gruppo di interesse.

## 9. MISURE ANTIFRODE

Trovano applicazione le disposizioni generali in materia di lotta contro le frodi.